



RELAZIONE TECNICA ARPA Puglia PRESCRIZIONE N. A.36

Oggetto: "TAP – Trans Adriatic Pipeline" – Verifica di Ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 223 dell'11/09/2014 come modificato dal D.M. 72 del 16/04/2015.
Nota tecnica prescrizione n. A.36.

Rif. nota TAP: LT-TAPIT-ITSK-01125 del 07/12/2017- (prot. ARPA Puglia n. 0075201 del 11/12/2017).

In riferimento all'oggetto ed in base alla documentazione pervenuta, si allega alla presente la nota tecnica che ARPA Puglia ha predisposto per la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.36 del D.M. 223/2014 (come modificato dal D.M. 72/2015), il quale all'art. 2 decreta:

Prescrizione: A.36)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – in fase di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori;

Ente Vigilante: ARPA Puglia

Ente coinvolto: Regione Puglia

IL DIRETTORE SCIENTIFICO ff
Dott. Nicola Ungaro

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Lecce
Ing. Roberto Bucci

Dott. Antonio D'Angelo
Antonio D'Angelo

Allegato:

Relazione Tecnica – Verifica Ottemperanza Prescrizione N. A.36 (D.M.223/2014 come modificato dal D.M.72/2015) del 15/01/2018.



PROGETTO

**GASDOTTO ALBANIA ITALIA
TRANS ADRIATIC PIPELINE – TAP**

PROPONENTE

TRANS ADRIATIC PIPELINE – AG. ITALIA

**VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE N° A.36
(D.M. 223/2014 come modificato dal D.M. 72/2015)**

Bari, 15/01/2018

Indice

1	PREMESSA	3
2	PRESCRIZIONE N. A.36 DEL D.M. 223/2014.....	3
2.1	OSSERVAZIONI E CRITICITA'	4
2.2	CONCLUSIONI.....	5

1 PREMESSA

La presente nota tecnica riguarda la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.36 del D.M. n. 223 del 11/09/2014 e s.m.i relativo al tratto italiano del gasdotto Albania-Italia - Proponente Trans Adriatic Pipeline (TAP).

Il D.M. n. 223 dell'11/09/2014, così come modificato dal D.M. n. 72 del 16/04/2015, relativo al tratto italiano del gasdotto Albania-Italia denominato Trans Adriatic Pipeline TAP per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Europa Occidentale – Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia, per la prescrizione A.36 in esame, assegna ad ARPA Puglia il ruolo di “Ente Vigilante” e alla Regione Puglia il ruolo di “Ente Coinvolto”. Il termine per l'avvio della verifica è: *ANTE OPERAM – in fase di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori.*

Le attività di verifica in campo effettuate ed illustrate nella presente nota e nel documento allegato non hanno visto il coinvolgimento di ISPRA (ufficialmente formalizzato attraverso l'Accordo Tecnico tra ISPRA ed ARPA Puglia, vedasi nota ARPA Puglia prot. n. 55710 del 06/10/2015), poiché i documenti trasmessi da TAP relativi alla prescrizione in esame non sono stati indirizzati all'Istituto ed i tempi ristretti dettati dal comma 3 art. 28 del D.lgs 152/2006, che prevede che l'attività di verifica si concluda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente, non hanno consentito un tempestivo coinvolgimento dell'ISPRA anche nella programmazione del sopralluogo necessario e propedeutico per la verifica di ottemperanza. Pertanto il presente documento esprime solo il giudizio di ARPA Puglia.

La presente nota tecnica si riferisce al riscontro in campo dell'ottemperanza della presente prescrizione (verbale in allegato), a seguito della nota TAP LT-TAPIT-ITSK-01125 del 07/12/2017 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 0075201 del 11/12/2017.

2 PRESCRIZIONE n. A.36 del D.M. 223/2014

Nelle aree di cantiere e di deposito, ferme restando le misure di mitigazione esposte nel progetto:

- a) *dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo ed in particolare dovranno essere impermeabilizzate le superficie interessate con teli adeguati, secondo le tecnologie più avanzate, da rimuovere a fine lavori, in modo da impedire qualunque seppur minima infiltrazione nel suolo e nel sottosuolo;*

- b) *le acque derivanti dalle sopradette superfici, sia di lavaggio che di prima pioggia, dovranno essere convogliate in apposite vasche e serbatoi da cui le acque verranno avviate ad idoneo impianto di trattamento, secondo la normativa vigente;”*
- c) *dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali in prossimità dei corsi d'acqua, fossi o scoline;*
- d) *si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate, una volta completate le operazioni e rimossi i macchinari e trasportati a discarica i residui.*

2.1 OSSERVAZIONI E CRITICITA'

In data 09/01/2018 è stato svolto da ARPA Puglia un sopralluogo presso il cantiere della ditta TAP - Trans Adriatic Pipeline-AG Italia relativo alla realizzazione del micro tunnel sito nel comune di Melendugno in località San Basilio di San Foca. Al sopralluogo hanno partecipato tecnici di ARPA Puglia, nominati con nota prot. ARPA Puglia n. 933 del 05/01/2018, in qualità di gruppo ispettivo incaricato alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.36 ed A. 55. (vedi verbale allegato).

In merito alla presente prescrizione all'esito del sopralluogo si rappresenta quanto segue.

Relativamente ai punti a) e b), il Gruppo Ispettivo rileva quanto segue:

1. l'area impermeabilizzata per deposito temporaneo materiale da scavo proveniente dalla perforazione del microtunnel non risulta ancora completata;
2. l'area impermeabilizzata per deposito temporaneo proveniente dallo scavo pozzo di spinta, dall'installazione del casing-pipe e dalla trincea per l'installazione dell'argano per il varo della condotta dal mare a terra non risulta ancora completata;

Le suddette aree, secondo dichiarazione del Project Manager di TAP, sono state unificate e coincidono con l'area S1. Nonostante tale area non è stata completata, viene comunque utilizzata per lo stoccaggio del materiale di risulta proveniente dalla realizzazione della palificata di contenimento del pozzo di spinta, materiale avente logicamente le stesse caratteristiche del materiale di scavo dello stesso pozzo.

Tale modalità di stoccaggio non garantisce la protezione del suolo in quanto parte delle acque meteoriche di dilavamento incidenti sull'area di deposito dei cumuli non vengono canalizzate, e pertanto possono defluire nell'area non impermeabilizzata come si evince dalla foto seguente.



Area di stoccaggio di cui ai punti 1. e 2.

Le acque derivanti dalle superfici delle aree di cantiere e di deposito, sia di lavaggio che di prima pioggia, non risultano convogliate e raccolte in apposite vasche e serbatoi per poi essere avviate ad idoneo impianto di trattamento.

Relativamente ai punti c) e d) la ditta TAP, con nota prot. n. LT-TAPIT-ITSK-01125 del 07/12/2017, acquisita al prot. ARPA n. 75201 del 11.12.2017 ha comunicato che *"per quanto riguarda i punti c) e d) ... non saranno realizzati depositi provvisori di materiali in prossimità di fossi o scoline e che sarà effettuata la sollecita pulizia delle aree utilizzate una volta completati i lavori"*.

2.2 CONCLUSIONI

In conclusione, alla luce di quanto esposto e per quanto sopra espresso la presente prescrizione non risulta ottemperata per i punti a) e b) per i seguenti motivi:

➤ **punto a),**

non risultano predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo per le aree di cantiere e di deposito;

➤ **punto b),**

le acque derivanti dalle superfici delle aree di cantiere e di deposito, sia di lavaggio che di prima pioggia, non risultano convogliate e raccolte in apposite vasche e serbatoi per poi essere avviate ad idoneo impianto di trattamento secondo la normativa vigente.

